

COMUNE DI SCARNAFIGI
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
per la destinazione
delle risorse decentrate anno 2022
DEFINITIVO

In data 10/11/2022 presso una sala posta al piano primo della sede municipale in Corso Carlo Alberto n. 1 si riuniscono:

- la Delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Presidente (il Segretario comunale pro-tempore del Comune di Scarnafigi)

- la Delegazione di parte sindacale:

- R.S.U. **nella persona di: BOVO** Roberto
- Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL, nelle persone di:
Di Stefano Maurizio **C.I.S.L – F.P**

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 99 del 8.11.2022 veniva nominata la delegazione di parte trattante pubblica nella composizione di cui sopra e che con deliberazione n.ro 116 del 5/11/2022 è stata autorizzata la sottoscrizione in via definitiva del CCDI 2022;

Richiamata a tal fine la determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario n.ro 323 del 14.11.2022, avente ad oggetto la definitiva costituzione definitiva del fondo 2022.

Rilevato che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 5/11/2022 ha espresso favorevole;

Dato atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019/2021 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, è stato stipulato in data 16/11/2022, ed in particolare:

- Il primo comma dell'articolo 13 (*Norme di prima applicazione*) del Titolo III (*Ordinamento professionale*), Capo I (*Nuovo sistema di classificazione*):
 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
- Il settimo comma dell'articolo 79 (*Fondo risorse decentrate: costituzione*):
 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.
- Il quarto comma dell'articolo 80 (*Fondo risorse decentrate: costituzione*):
 4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.



Ritenuto di disciplinare l'utilizzo delle Risorse decentrate per l'anno 2022 secondo le norme contrattuali collettive previgenti a quelle sopra indicate, non utilizzando, fra l'altro, le possibilità alternative consentite dal quinto comma del precitato articolo 79.

Dato atto che in data 2.12.2020 era stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2019 — 2021 che prevede testualmente che *“Per quanto non previsto dal presente CCID in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione”*, le scelte operate in fase di contrattazione per la destinazione delle risorse decentrate 2022, si riassumono nello schema di contratto seguente:

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Capo I	Fondo risorse decentrate anno 2022
Articolo 1	Integrazione della parte variabile del fondo
Articolo 2	Costituzione e destinazione delle risorse decentrate anno 2022
Articolo 3	Premi correlati alla performance organizzativa e individuale
Articolo 4	Risorse destinate al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa
Articolo 5	Criteri generali per la determinazione della indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa
Articolo 6	Norme finali

Capo I

Fondo risorse decentrate anno 2022

Articolo 1
Integrazione della parte variabile del fondo

1. La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai CCNL, è disposta dall'ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in modo tempestivo e comunque precedentemente all'avvio della contrattazione collettiva integrativa.
2. L'integrazione della parte variabile con le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state previste nel bilancio preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva integrativa, che si esprime con la formulazione di una specifica intesa che può intervenire anche solamente per questo aspetto.



3. Il fondo stabile aggiornato dalle norme contrattuali previste dal CCNL è di complessivi € **2.092,38** contenuta nel limite massimo corrispondente all'1,2% del monte salari anno 1997.

Articolo 2

Costituzione e destinazione delle risorse decentrate anno 2022

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori dell'ente è quantificato per l'anno 2022 in € 24.899,05.
2. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

Utilizzo Fondo 2022	Stabili
Progressione economica orizzontale storiche	6.509,78
Quota indennità di comparto	3.543,84
Premi correlati alla performance individuale	2.000,00
Premi correlati alla performance collettiva	5.315,00
Nn.ro 1 nuova progressione economica	525,62
Compensi previsti da disposizioni di legge finanziati con risorse variabili vincolate ex ART. 15 comma 1 lettera K) - incentivi tecnici	7.000,00
TOTALE	24.894,24

4. Le parti concordano che eventuali risparmi generati a consuntivo da una minor spesa per le voci di cui sopra saranno destinati a incrementare il fondo per la performance.

Articolo 2

Premi correlati alla performance organizzativa e individuale (art. 68, comma 2, lettere A e B del CCNL 2016/2019)

Le risorse destinate per tale istituto sono di complessivi € 7.315,00 Lorde, di cui euro 5315,00 per performance collettiva ed euro 2.000,00 per performance individuale.

Tale importo verrà erogato mediante parametri di valutazione della performance individuale e organizzativa che consentiranno il miglioramento dei servizi erogati con specifico riferimento al P.E.G./P.R.O.

In sede di assegnazione del premio relativo alla performance individuale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/5/2018, secondo i criteri di cui al presente articolo e a valere sulle risorse a ciò destinate, come determinate ai sensi) dell'art. 2, comma 2) è attribuita una maggiorazione pari al 30% del valore medio dei premi individuali alle persone valutate positivamente valutate ed individuate ai sensi del successivo comma.

La maggiorazione di cui al presente articolo è riconosciuta al personale, che nella graduatoria della valutazione individuale, redatte con riferimento al sistema vigente nell'Ente, ha ottenuto le valutazioni più alte.



Articolo 3

Le parti concordano di destinare per l'anno 2022 la somma di euro 525,62 alla corresponsione con decorrenza dal 1/1/2022 di n.ro 1 nuova P.E.O. per l'area C, da stabilirsi a seguito di procedura che, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive nazionali, dovrà svolgersi e concludersi entro e non oltre il 31/12/2022.

Articolo 4

Risorse destinate al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa

1. Le risorse integrative destinate al finanziamento del salario accessorio del personale titolare di Posizione Organizzativa in servizio nell'anno 2022 risultano contenute nel limite della spesa sostenuta, a carico del bilancio, nell'anno 2016 (€ 41.437,50) e non determina superamento del tetto di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.L.vo 75/2017, come di seguito quantificato:

Risorse destinate al fondo posizioni organizzative e risultato (euro 22.100 indennità posizione ed euro 5.525 risultato)	27.625,00
---	------------------

Articolo 5

Criteri generali per la determinazione della indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa

2. La graduazione di ciascuna posizione organizzativa avviene mediante la "Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative — Attribuzione degli incarichi", che è stata definita all'interno dell'organizzazione aziendale verranno previste eventuali POS.

3. Per la liquidazione dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative sono destinate risorse in misura non inferiore al 15% di quanto complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse, fermo restando il rispetto dei limiti di Legge.

4. Nell'attribuzione dell'indennità di risultato l'Ente terrà conto dei seguenti criteri: ai fini dell'erogazione dell'indennità il risultato raggiunto è valutato in centesimi e il raggiungimento del 100% del risultato dà diritto all'attribuzione della somma massima (in caso di attribuzione della somma massima a tutti e due i titolari di P.O. la quota massima attribuibile a ciascun dipendente non potrà essere superiore ad euro 2762,50.) Altrimenti andrà riproporzionata sulla base della percentuale di raggiungimento del risultato.

Articolo 6 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCID in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.
3. Ai sensi dell'articolo 8, 6° comma, del C.C.N.L. del 21/5/2018, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore. A tal fine, l'ipotesi di Accordo definita dalle parti in data _____ è




stata inviata a tale organismo, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica ed ha ottenuto esito positivo.

4. Il presente accordo definitivo verrà trasmesso, a cura dell'Amministrazione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni illustrative ed economico-finanziaria e sarà pubblicato sul sito Internet dell'ente.

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

RABINO Dott. Roberta



DELEGAZIONE PARTE SINDACALE


RSU E ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARI DEL CCNL

BOVO Roberto (RSU)



Di Stefano Maurizio

C.I.S.L. - F.P.



FONTE	FONDO COMUNE SCARNAFIGI	Valore 2022
RISORSE STABILI		
<i>Art. 67 comma 1</i>	Importo unico consolidato anno 2017	€ 14.856,50
<i>Art. 67 comma 2 lett. a)</i>	Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015 - DAL 2019 IN POI	€ 665,60
<i>Art. 67 comma 2 lett. b)</i>	Differenziali PEO sul personale in essere	€ 284,57
<i>Art. 67 comma 2 lett. c)</i>	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€ -
<i>Art. 67 comma 2 lett. d)</i>	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	€ -
<i>Art. 67 comma 2 lett. e)</i>	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	€ -
<i>Art. 67 comma 2 lett. f)</i>	solo per Regioni	€ -
<i>Art. 67 comma 2 lett. g)</i>	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	€ -
<i>Art. 67 comma 2 lett. h)</i>	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	€ -
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 15.806,67
	TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE A TETTO	€ 950,17
	TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A TETTO	€ 14.856,50
RISORSE VARIABILI		
<i>Art. 67 comma 3 lett. a)</i>	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. b)</i>	Piani di razionalizzazione	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. c)</i>	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	€ 7.000,00
<i>Art. 67 comma 3 lett. d)</i>	Ratei di importi RIA su cessazioni anno precedente	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. e)</i>	Risparmi da utilizzo straordinari	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. f)</i>	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. g)</i>	Personale case da gioco	€ -
<i>Art. 67 comma 3 lett. h)</i>	Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 2.092,38
<i>Art. 67 comma 3 lett. i)</i>	Incremento per obiettivi del Piano performance	
<i>Art. 67 comma 3 lett. j)</i>	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
<i>Art. 67 comma 3 lett. k)</i>	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
<i>Art. 68 comma 1</i>	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 9.092,38
	TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A TETTO	€ 7.000,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A TETTO	€ 2.092,38
	TOTALE	€ 24.899,05
	EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016	€ -
	TOTALE FONDO	€ 24.899,05